

Codice XST002

D.D. 15 settembre 2015, n. 228

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3 ex art. 132, c. 1, lett e), c. 6, D. Lgs 163/2006.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");
- con Deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, nel condividere il Master Plan generale (predisposto dall'incaricato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Capogruppo la Fuksas Associati s.r.l. in collaborazione con gli Uffici regionali e di concerto con il Comune di Torino e R.F.I.) avente ad oggetto l'insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed R.F.I. conferiva, fra l'altro, mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di porre in essere le azioni necessarie per la progettazione del nuovo palazzo con annessi servizi, opere infrastrutturali e di urbanizzazione, tenuto conto che il progetto edilizio vincitore del concorso a suo tempo espletato avrebbe dovuto essere adeguato al nuovo quadro esigenziale dell'Amministrazione e al disegno urbanistico esecutivo, e di procedere all'Accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. d'intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;
- a seguito di validazione, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i, effettuata con rapporto di ispezione prot. 14805 del 28/12/2007 dell'A.T.I. ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 35 - 8805 del 19.5.2008, approvava il progetto preliminare del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU), redatto dal suddetto Raggruppamento di Professionisti, condiviso ed approvato dalla Conferenza di Servizi ex art. 34 del D.lgs n. 267/2000, dando contestualmente mandato al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Grazia Ferreri di dare corso alla progettazione definitiva, con le prescrizioni riportate nella medesima delibera, affinché lo stesso progetto venisse poi approvato nell'ambito dell'Accordo di Programma;
- a seguito di validazione, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., effettuata con rapporto di ispezione prot. n. 51331 del 20.10.2008 dell'A.T.I. ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A , la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 40-11364 del 4.5.2009, approvava il progetto definitivo, redatto dall'incaricato Gruppo di progettazione, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU), condiviso ed approvato dalla Conferenza di Servizi ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, con le prescrizioni specificate e richiamate dalla delibera stessa, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160.bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- con Deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di Programma, da sottoscrivere con il Comune di Torino, RFI S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT") avente ad oggetto il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali, i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse, dando mandato al Responsabile del Procedimento e al Corresponsabile del Procedimento di provvedere al perfezionamento degli atti necessari alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma

stesso;

- con la medesima Delibera n. 1-12346 veniva previsto che le opere necessarie alla realizzazione del Palazzo degli uffici della Regione, per un ammontare a base d'asta pari a Euro 261.981.177,41 o.f.e. suscettibile di ribasso in sede di gara, fossero finanziate con il recupero degli affitti passivi, con la vendita dei diritti edificatori privati della ZUT facenti capo alla Regione Piemonte (pari a mq 96.537 di SLP) e con l'eventuale vendita di alcune proprietà immobiliari della Regione nonché che tali risorse formassero il canone nell'ambito della procedura della locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell'art. 160bis del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. per un impegno finanziario ventennale;
- a seguito di validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.vo n. 163/2006, effettuata con rapporto di ispezione prot. n. 45224 del 13.9.2009 dell'Associazione Temporanea ITALSOCOTEC S.p.a – SOCOTEC S.A, con Determinazione del “Settore Attività Negoziale e Contrattuale” n. 1163 del 23.10.2009 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvato il progetto esecutivo del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali nonché delle opere di urbanizzazione, comprensive delle sistemazioni superficiali, delle opere di comprensorio e dei parcheggi pubblici e pertinenziali ammontante ad € 255.994.094,12, oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 5.987.083,29 oltre IVA, e veniva indetta procedura aperta per la realizzazione dei lavori mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 160 bis D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del medesimo Decreto legislativo, con contestuale approvazione dei relativi atti di gara;
- il Quadro economico, quale elaborato facente parte del progetto esecutivo di cui al punto precedente, era come di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO
NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE**

A) NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE - OPERE

	a.1	Opere	€255.994.094,12
A	a.2	Oneri della sicurezza	€5.987.083,29
	TOTALE OPERE		A €261.981.177,41

B) NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE - SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	b.1.1	Spostamento sottoservizi (interferenze)	€213.340,00
	b.1.2	Bonifica bellica superficiale e profonda	€665.000,00
	b.1.3	Assistenza archeologica	€60.000,00
	b.1.4	Monitoraggio ambientale	€333.902,60
	b.1.5	Monitoraggio geotecnico-strutturale	€450.000,00
			Totale
		IVA	20% €344.448,52
		TOTALE b.1 + I.V.A.	€2.066.691,12

b.2	Spese tecniche per progetti e coord. Sicurezza in fase di progettazione	8% di tot. A	€20.958.494,19	
	Spese tecniche per supervisione artistica alla Direzione Lavori	0.8% di tot. A	€2.095.849,42	
	Spese tecniche per D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	4.8% di tot. A	€12.575.096,52	
		Totale I.V.A. + C.P.	tot b.2) 22,40%	€35.629.440,13 €7.980.994,59
		TOTALE b.2 + I.V.A. + C.P.		€43.610.434,72

b.3	b.3.1 Lavori in economia		€6.000.000,00	
	Imprevisti e/o varianti e/o compensazione per adeguamento di cui alla Circolare del M.I.T. n.871 del 04/08/2005	5% di tot. A	€13.099.058,87	
	b.3.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	0,1% di tot. A	€261.981,18	
	b.3.4 Spese di consulenza o di supporto	0,1% di tot. A	€261.981,18	
	b.3.5 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,1% di tot. A	€261.981,18	
	b.3.6 Spese per pubblicità	0,2% di tot. A	€523.962,35	
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	0,4% di tot. A	€1.047.924,71	
	b.3.8 Collaudo/Responsabile dei lavori	1,0% di tot. A	€2.619.811,77	
		Totale IVA	tot b.3) 20%	€24.076.701,24 €4.815.340,25
		TOTALE b.3 + I.V.A.		€28.892.041,49

b.4	b.4.1 Accantonamento art.92 D.Lgs 163/2006	1,0% di tot. A	€2.619.811,77
	b.4.2 Fondo contenzioso	0,7% di tot. A	€1.833.868,24
		TOTALE b.4	

b5	b5 I.V.A. su TOTALE OPERE	20% su tot A	€52.396.235,48
----	---------------------------	-----------------	----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZI ONE	B	€131.419.082,82
---------------------------------------	---	-----------------

IMPORTO TOTALE PROGETTO	A+B	€393.400.260,23
-------------------------	-----	-----------------

- con D.P.G.R. n. 8 del 1 febbraio 2010 veniva adottato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 5 novembre 2009 tra Regione Piemonte, Città di Torino, RFI spa, FS Sistemi Urbani srl, finalizzato alla definizione di un programma di interventi nella Zona Urbana di Trasformazione per la realizzazione del Palazzo degli Uffici Regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse;
- con il medesimo Decreto veniva disposta l'efficacia dell'approvazione del progetto definitivo del Palazzo degli Uffici regionali, dei progetti preliminari ed esecutivi delle opere di urbanizzazione di Comprensorio e di infrastrutturazione generale, delle schede tecnico economiche, delle ulteriori opere d'infrastrutturazione generale, dello studio di fattibilità con valenza di progetto preliminare della stazione ponte Lingotto, nonché dei progetti esecutivi delle opere di infrastrutturazione generale;
- il Decreto in argomento disponeva altresì per il progetto definitivo del Palazzo degli Uffici regionali e dei progetti delle opere di infrastrutturazione connesse, riguardanti il comprensorio 2, l'applicazione sostitutiva al rilascio del Permesso di costruire a favore del legale rappresentante pro-tempore della Regione Piemonte, a titolo gratuito, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi del DPR n. 380/2001 e dell'Art. 34, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, a seguito dell'assenso favorevole espresso dalla Città di Torino con DCC n. 190 2009 07406/009 di ratifica dell'Accordo di Programma.
- con D.G.R. n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla *“realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali nell'ambito della Zona Urbana di Trasformazione denominata “ambito 12.32 Avio-Oval” mediante locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell'art. 160.bis del D. Lgs.vo n. 163/2006, con conseguente adozione dei relativi atti da parte della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio”*;
- con Determinazione della suddetta Direzione n. 1355 del 30 dicembre 2010 l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali veniva aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A., avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi €208.299.215,87 oltre IVA, e uno *spread* di 1,485 % oltre all'Euribor;
- in data 31 marzo 2011 è stata sottoscritta dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla società Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni, dalla società FS Sistemi Urbani s.r.l. e dalla società Trenitalia s.p.a., innanzi al Notaio Andrea Ganelli di Torino, la convenzione *“relativa ad un programma di interventi con valenza di Piano Particolareggiato nella “Zona Urbana di Trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO-OVAL”, nell'ambito dell'Accordo di Programma approvato ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sottoscritto in data 5 novembre 2009 e della Delibera della Giunta Regionale 24 novembre 1997, n. 27-23223, finalizzato, mediante il recupero del tessuto urbanistico esistente, alla realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali, di nuovi interventi edilizi pubblici e privati e delle opere infrastrutturali connesse”*, Rep. 21376, Atti n. 14010, registrata in data 26 aprile 2011 al n. 10590, serie 1T;
- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane

e Patrimonio – veniva costituito sull’area di proprietà (così come identificata nell’atto medesimo) apposito diritto di superficie, per la realizzazione dell’opera, in favore dell’A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo -, Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l’A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l’A.T.I. realizzatrice dell’opera nonché, fra l’altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l’adempimento del Mandato e il completamento dell’opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in attuazione del suddetto mandato, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore). costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente;

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio l’Amministrazione Regionale prendeva atto, ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., delle variazioni sociali avvenute nell’A.T.I. Finanziatrice in forza delle quali il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto in oggetto risulta così composto: A.T.I. COOPSETTE Soc. SOC. COOP. – Capogruppo Mandataria, C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Società Cooperativa – mandante, DE-GA S.p.A. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop – mandante (Soggetto realizzatore); MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – mandante, - UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A. – mandante; CREDEMLEASING S.p.A. – Mandante, ABF LEASING S.p.A. – mandante; CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – mandante (Soggetto finanziatore);

- in data 21.07.2011 il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dell’opera, al fine di consentire all’Appaltatore la predisposizione di quanto necessario per la perfetta installazione del cantiere e l’esecuzione degli accertamenti di misura, tracciamenti, ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all’effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all’arch. Luigi ROBINO*”, a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con D.G.R. n. 1 – 6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata “Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione” fossero attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;
- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta regionale deliberava “di rinnovare all’arch. Luigi Robino l’incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014”;
- con Deliberazione n. 24-691 del 1 dicembre 2014 la Giunta Regionale deliberava di affidare all’arch. Luigi Robino “l’incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica“ con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che “conseguentemente e contestualmente, venissero meno assegnazioni ed incarichi conferiti all’arch. Robino per effetto della D.G.R. n. 28–218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa discendente;
- con Deliberazione 28-695 del 1 dicembre 2014 la Giunta Regionale deliberava di attribuire con effetto dal 9 dicembre 2014, all’Arch. Maria Luisa Tabasso l’incarico di Responsabile della struttura temporanea XTS102 “Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione” e Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la Stazione Appaltante ha provveduto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 alla presa d’atto ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 163/06 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell’A.T.I. Finanziatrice in forza delle quali il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto in oggetto risulta così composto:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, DE-GA S.p.A. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

- con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 19.6.2015 alla presa d’atto del recesso dal Raggruppamento dell’ATI aggiudicataria dell’Impresa DE-GA S.p.A. (mandante) ora in concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F. e della contestuale ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle restanti imprese del raggruppamento esecutore dei lavori, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell’ATI mista aggiudicataria dell’appalto di che trattasi, risulta così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

Dato altresì atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 977 del 23.11.2011 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva disposto di prevedere il parziale finanziamento delle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, derivante dal quadro economico d'intervento, così come di seguito specificato:

- al netto delle spese di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione al il cui integrale finanziamento era stato disposto si era interamente provveduto con separati precedenti atti,
 - al netto delle spese tecniche per supervisione artistica stante l'insussistenza, alla data di adozione del provvedimento di che trattasi, di alcun provvedimento e correlato accordo contrattuale in merito all'affidamento, svolgimento e remunerazione di tali attività in fase esecutiva,
 - al netto di parte delle spese tecniche per la Direzione Lavori previste in progetto, a fronte dell'affidamento delle prestazioni di Direzione Lavori a Funzionario regionale di cui alla Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 569 del 21.7.2011,
 - al netto dell'IVA 21% quantificata sull'importo lordo delle opere, in quanto rientrante nel sopra richiamato contratto di leasing rep. 21962 del 30.05.2011, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino,
- e come di seguito riportato:

A	a.1	Opere			€255.994.094,12
	a.2	Oneri della sicurezza			€ 5.987.083,29
		Totale opere al lordo del ribasso	A		€261.981.177,41
(B) NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE - SOMME A DISPOSIZIONE					
	b.1.1	Spostamento sottoservizi (Interferenze)			€213.340,00
	b.1.2	Bonifica bellica superficiale e profonda			€665.000,00
	b.1.3	Assistenza archeologica			€60.000,00
b.1	b.1.4	Monitoraggio ambientale			€333.902,60
	b.1.5	Monitoraggio geotecnico-strutturale			€450.000,00
		Totale	tot b.1)		€1.722.242,60
		IVA	21%		€361.670,95
		TOTALE b.1 + I.V.A.			€2.083.913,55
b.2	b.2.1	Spese tecniche per progetti e coord. in fase di progettazione	Sicurezza 0% di Tot A		€0,00
	b.2.2	Spese tecniche per supervisione artistica alla Direzione Lavori	0,00% di Tot A		€0,00
	b.2.3	Spese tecniche per D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	4.614.958,13	2.619.811,77	€7.234.769,90
		Totale	tot b.2)		€7.234.769,90
		I.V.A. + C.P.	21,00%		€1.519.301,68
		TOTALE b.2 + I.V.A, + CP			€8.754.071,58

b. 3	b.3.1	Lavori in economia		€6.000.000,00
		Imprevisti e/o varianti e/o compensazione per adeguamento di cui alla Circolare del M.I.T. n.871 del 04/08/2005	5% di Tot A	€13.099.058,87
	b.3.2			
	b.3.3	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	0,10% di Tot A	€261.981,18
	b.3.4	Spese di consulenza o di supporto	0,10% di Tot A	€261.981,18
	b.3.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,10% di Tot A	€261.981,18
	b.3.6	Spese per pubblicità	0,20% di Tot A	€523.962,35
	b.37	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	0,40% di Tot A	€1.047.924,71
b.3.8	Collaudo/Responsabile dei lavori	0,5% di Tot A	€1.309.905,89	
	Totale	tot b,3)		€22.766.795,35
	IVA	21%		€4.781.027,02
	TOTALE	b.3 + IVA		€27.547.822,38

b. 4	b.4.1	Accantonamento art. 92 D.Lgs 163	1% di Tot A	€2.619.811,77
	b.4.2	Fondo contenzioso	0,70% di Tot A	€1.833.868,24
		TOTALE b.4		€4.453.680,02
b. 5	b.5	I.V.A. su TOTALE OPERE	21% su Tot A	€55.016.047,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	B	€97.855.534,78
IMPORTO TOTALE PROGETTO	A + B	€359.836.712,19

e così per la somma complessiva di €42.839.487,52.= compresa IVA 21% di cui €9.416.237,14 mediante i fondi impegnati sul Cap. 203450 del bilancio 2011 (II. nn. 3661/2011 - 4655/2011 - 4656/2011), €19.649.339,19 mediante i fondi prenotati sul Cap. 203450 delle uscite per l'esercizio finanziario 2012 (prenotazioni nn. 13/2012 - 32/2012 - 33/2012), €6.886.955,59 mediante i fondi prenotati sull'esercizio finanziario 2013 (prenotazione n. 5/2013) e per restanti €6.886.955,59 con successivi e separati atti, mediante i fondi che saranno assegnati sul Cap. 203450 del Bilancio pluriennale successivo; ????

- con le Determinazioni Dirigenziali della Direzione Risorse Umane e Patrimonio:

- n. 82 del 10.02.2012 venivano confermate le prenotazioni nn. 13/2012, 32/2012 e 33/2012;
- n. 580 del 20.09.2013 veniva confermata la prenotazione n. 5/2013;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa alle modalità di esecuzione del sistema di sostegno degli scavi in fase temporanea sul fronte lungo via Nizza, nonché del sistema di sottofondazione profonda su pali in area Parcheggio, per il maggior

importo complessivo di € 731.248,80.= al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari a netti € 577.905,93.=, oltre € 18.000,00.= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi €595.905,93.= o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale veniva conseguentemente aumentato e rideterminato in € 202.890.038,51.=, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.005.083,29.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.895.121,80.= oltre IVA (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 -, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724), con contestuale rideterminazione del quadro economico d'appalto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva disposto di:

- confermare l'approvazione assunta con Determinazione Dirigenziale n. 684 del 31.07.2012 della Struttura ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio della ipotesi preliminare di varianti migliorative proposte dall'appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 (ora art. 162, comma 5, del DPR 5.10.2010 n. 207);
- approvare la perizia di Variante Migliorativa proposta dal soggetto esecutore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, redatta nella sua forma definitiva, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse del medesimo provvedimento, con contestuale approvazione del relativo quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE MIGLIORATIVA TORRE

	Progetto gara	Variante	Importo lordo	Importo al netto del ribasso 20,97%
Fondazioni torre	€3.314.560,00	€4.044.000,00	€729.440,00	€576.476,43
Strutture elevazione	€21.196.653,69	€20.046.653,69	-€1.150.000,00	-€908.845,00
Involucri arch. di facciata	€31.954.577,62	€31.725.774,62	-€228.803,00	-€180.823,01
<i>Totale importi</i>	€56.465.791,31	€55.816.428,31	-€649.363,00	-€513.191,58
Spese tecniche e progettazione				€500.000,00
totale variante miglior. (o.f.e.)				-€13.191,58

- dare atto del “risparmio di € 13.191,58 al netto del ribasso di gara del 20,97% ed o.f.e. omissis ... “nonché dell'accantonamento di € 500.000,00 per spese tecniche da inserire nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro economico complessivo di progetto, che verrà aggiornato con successivo provvedimento”, nonché contestualmente e contestualmente approvava lo schema di “Atto Aggiuntivo preliminare” , sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante, tra le altre cose, che “I lavori della variante migliorativa comporteranno una minore spesa per lavori di € 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.), ottenuta applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale”. omissis,

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, riguardante, come dettagliatamente rappresentato nei documenti di perizia agli atti dell'Amministrazione e schematizzato nelle tabelle del Quadro Riepilogativo/Raffronto Generale, allegato alla Relazione Tecnica di perizia:

- capitolo A – Modifiche a Impianti Elettrici;
- capitolo B - Modifiche a Impianti Meccanici;
- capitolo C – Modifiche Strutturali ed opere civili;
- capitolo D – recuperi Economici;
- Impianto Fotovoltaico;

e così per un importo complessivo di lavorazioni di perizia pari ad €42.538.209,61.= al lordo del ribasso d'asta, compresi €991.929,09.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di quelle previste in progetto per € 42.060.773,27.= al lordo del ribasso d'asta, compresi € 961.717,88.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con conseguente incremento di spesa pari ad €447.225,13.= al lordo del ribasso d'asta, pari a netti €353.442,02.= oltre €30.211,21.= per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusi gli oneri fiscali;

- con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi afferenti le nuove, e più economiche per l'Amministrazione, tipologie di materiale scavato per un importo totale in detrazione, rispetto al progetto in appalto, ricomputato secondo i nuovi prezzi concordati e la nuova suddivisione tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso ammontante ad €572.680,00 al lordo del ribasso d'asta (20,97%) e quindi a netti € 452.589,00 o.f.e., veniva pertanto rilevato quanto segue:

- risparmio gestione terre e rocce da scavo (bozza atto sottomissione del 18.05.2012)	lordi	€ 572.680,00.=
- risparmio per variante migliorativa (bozza Atto sottomissione del 18.12.2013)	lordi	<u>€ 649.363,00.=</u>

risparmi complessivi	lordi	€1.222.043,00.=
- maggiori oneri per opere variante n. 2	lordi	<u>€ 447.225,13.=</u>

complessiva minore spesa per l'Amministrazione (al lordo del ribasso d'asta del 20,97%)	€	774.817,87.=
--	---	--------------

pari ad € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta del 20,97%, a cui dovranno essere dedotti € 30.211,21.= per maggiori oneri sicurezza di variante non soggetti a ribasso e così per una minore spesa contrattuale di complessivi netti €582.127,35.;

- con il suddetto provvedimento veniva altresì approvato lo schema di "Atto di Sottomissione – Seconda Variante", sottoscritto in data 11.06.2014 per preventiva accettazione dall'Appaltatore, che ha assunto l'obbligo di eseguire i lavori di perizia di Variante, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al contratto di appalto 30 maggio 2011, nonché ai prezzi riportati nel relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – seconda variante - allegato allo schema di atto di sottomissione medesimo, per una minore spesa di € 582.127,35.= rispetto all'importo contrattuale, di cui al Contratto 30.5.2011 e successivo Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, il quale viene conseguentemente diminuito e rideterminato in €202.277.699,95.= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre €6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi €208.312.994,45.= oltre IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e

12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi €6.193.817,19.= dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31, autorizzate dalla Direzione Lavori, pari a complessivi netti € 352.551,62.=, e contestualmente veniva approvato lo schema di "Atto di Sottomissione – Seconda Variante e Aggiornamento oneri di sicurezza" pervenuto in data 05.11.2014 (acclarato in pari data al prot. n. 15264/STS102), sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore, con il quale l'A.T.I. Appaltatrice COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto (RE) - p. IVA 00125650358 -), con C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A., KOPA ENGINEERING S.p.A, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop, ha assunto l'obbligo di eseguire i lavori della Perizia di Variante n. 2, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al citato Contratto di appalto 30 maggio 2011 sottoscritto alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, registrato in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, e successivo Atto Aggiuntivo rep. n. 16946 del 06.09.2012, nonché e ai prezzi riportati nel relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – Seconda variante – del 11.06.2014, allegato allo schema di atto di sottomissione medesimo, nonché ha accettato l'aggiornamento della quantificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso rideterminati nel corso dei lavori dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, così come da "Allegato 10 – oneri sicurezza PSC Rev. 12" , e le Liste in economia (dalla n.ro 1 alla n.ro 31), il tutto per una complessiva minore spesa di netti € 71.053,03.= rispetto all'importo contrattuale di cui a Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, il quale viene conseguentemente diminuito e rideterminato in € 202.630.251,57.= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.193.817,19.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= oltre IVA - rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3 -;

- con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 veniva altresì disposto di approvare il nuovo quadro economico d'appalto, il quale risulta rideterminato:

- al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione già destinate, nel corso dei lavori alle finalità previste in fase progettuale, in forza del conferimento con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino repertorio n. 21963 Atti n. 14426 del 30.5.2011 di "*Mandato con Rappresentanza*" da parte dell'ATI Finanziatrice del leasing alla Regione Piemonte, per la stipula non solo del contratto di appalto con l'A.T.I Realizzatrice dell'opera ma, fra le diverse cose, altresì per la stipulazione (cfr. art. 1) dei "*contratti necessari e/o strumentali come individuati nell'art. 7 lett. (d) del Contratto di Locazione Finanziaria*" (cfr. art. 7.d.2: "*i contratti necessari al completamento dell'Opera quali - a titolo meramente esemplificativo - quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.*"), tra cui, in particolare, gli stanziamenti afferenti gli affidamenti esplicitati nel provvedimento medesimo;
- al lordo delle Spese tecniche per Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, ex art. 16 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il cui finanziamento era stato a suo tempo disposto con separati precedenti atti;
- al netto delle spese tecniche, previste in progetto, per supervisione artistica, in ordine alle quali la Stazione Appaltante non ha mai proceduto all'adozione di provvedimenti né correlati impegni contrattuali in merito all'affidamento, svolgimento e remunerazione di tali attività in fase esecutiva;
- al netto di parte delle spese tecniche previste in progetto per D.L. a fronte dell'affidamento delle prestazioni di Direzione Lavori a Funzionario regionale come di seguito riportato:

A	NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE - totale lordo OPERE PROGETTO ESECUTIVO	€261.981.177,41
----------	--	-----------------

QUADRO ECONOMICO			
NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE – 2^ PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIANTE e 12° AGGIORNAMENTO P.S.C.			
	Opere (importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 20,97%)		€202.630.251,57
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€6.193.817,19
TOTALE OPERE (importo contrattuale rideterminato)			
		Tot A o.f.e.	€208.824.068,76
	I.V.A. su totale importo contrattuale rideterminato	22%	€45.941.295,13
TOTALE importo contrattuale rideterminato o.f.c.			
		Tot A o.f.c.	€254.765.363,89

B SOMME A DISPOSIZIONE			
	Spese tecniche per progetti e coord. Sicurezza in fase di progettazione	ex b.2.1	€15.904.817,70
	IVA 20% + C.P.		€3.562.679,16
	Totale spese progettazione o.f.p.c.		€19.467.496,86
	Spese tecniche D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese commiss. gara CSE, o.f.c.	ex b.2.3	€6.757.367,05
	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, monitoraggi, imprevisti, compensazione ex art. 133, c. 4 e seg. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o.f.c.	ex b.1 + b.3.	€713.732,11
	Allacciamenti ai pubblici servizi o.f.c.		€2.000.000,00
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi, commissioning e altri eventuali collaudi specialistici, o.f.c.	ex b.3.7 + b.3.8	€100.000,00
	Accantonamento art. 92 (ora 93 c. 7 ter) D.Lgs 163/2006 s.m.i.	ex b.4.1	€2.619.811,77
	Fondo contenzioso ex art. 12 DPR 554/99 (art. 12 DRP 207/10) o.f.c.	ex b.4.2	3% su Tot A ofe €6.264.722,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE rideterminato 2^ PERIZIA			
	al netto spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione	Tot. B	€18.455.632,99

	TOTALE Q.E. 2° PERIZIA al netto spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione	Tot A o.f.c. + Tot. B	€273.220.996,88
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE rideterminato 2^ PERIZIA comprese spese progettazione e coord Sicurezza in fase di progettazione	C	€37.923.129,85
	TOTALE Q.E. 2° PERIZIA comprese spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione	Tot A o.f.c. + Tot. C	€ 292.688.493,74

- con la medesima determinazione veniva dato atto che le suddette Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, di cui al "Tot B" del Quadro Economico come sopra rideterminato, ammontanti a complessivi €18.455.632,99.= risultano finanziate con i fondi impegnati e/o prenotati con la sopra richiamata Determinazione dirigenziale n. 977 del 23.11.2011 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio sul capitolo di spesa 203450 del Bilancio 2011 e successivi provvedimenti, come di seguito precisato:

- per € 6.040,32 con l'impegno n. 260/2012 (interamente già liquidato) assunto con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 23.02.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio;
- per €989.959,68 con l'impegno n. 279/12 (in parte già liquidato) e per €4.000,00 (interamente già liquidato) con gli impegni nn. 368/12 e 369/12 assunti con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 08.03.2012 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio;
- per €10.568.677,40.= (in parte già liquidato) con gli impegni assunti e/o prenotati con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 977 del 23.11.2011 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio sul capitolo di spesa 203450 del Bilancio 2011 e successivi, previa riduzione di € 6.684,14, per accertata economia di spesa, del subimpegno n. 2 assunto sull'impegno 4656/2011 in forza di Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Struttura ST0701 - n. 771 del 11.09.2012 per il finanziamento dell'affidamento ex art. 57 c. 5 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i (CIG 4520102A29-CUP J19I12000080002) degli interventi modifica viabilità V. Passo Buole per nuovo ingresso cantiere e realizzazione di un campo sonde geotermiche a circuito chiuso e connesse attività accessorie complementari all'appalto principale per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, come di seguito riepilogato:

Imp. 3661/2011	€96.315,71	mediante subimpegno cui si provvederà con separato atto
Imp. 4655/2011	€723.667,79	mediante subimpegno cui si provvederà con separato atto
Imp. 4656/2011	€141.490,65	mediante subimpegni già adottati
Imp. 4656/2011	€170.923,95	mediante subimpegno cui si provvederà con separato atto
Imp. 13/2012	€3.554.534,65	mediante subimpegni già adottati
Imp. 13/2012	€2.202.832,40	mediante subimpegno cui si provvederà con separato atto

Imp. 33/2012	€278.224,16	mediante subimpegni già adottati
Imp. 33/2012	€500.189,63	mediante subimpegno cui si provvederà con separato atto
Imp. 5/2013	€2.900.498,46	mediante subimpegno cui si provvederà con separato atto
totale	€10.568.677,40	

- per € 6.886.955,59 con i fondi che saranno assegnati sul medesimo capitolo 203450 dell'esercizio finanziario 2015, a seguito correlata variazione in diminuzione (n. 368) delle risorse assegnate di pari importo sull'esercizio 2014, in sede di assestamento di bilancio in corso di approvazione;

vista la nota prot. n. 1158C/E1518/ BAL/Foi del 08.07.2014 con la quale l'A.T.I. appaltatrice trasmetteva, tra l'altro, riepilogo delle copiose segnalazioni a suo tempo trasmesse, in ordine a "varianti riconducibili ad anomalie progettuali", suddivise per tematica, in relazione alle quali era stato attivato contraddittorio con il Raggruppamento di Professionisti A.T.I. Fuksas e Associati, così come documentato dai verbali delle riunioni convocate dalla Direzione Lavori tra la Stazione Appaltante, l'Appaltatore e il Gruppo di Progettazione (cfr. riunioni del 14.11.2013, 7.4.2014, 9.4.2014, 16.4.2015, 17.4.2014);

vista la nota prot. n. 1542C/E1518/ BAL/Foi del 19.09.2014 con la quale l'Appaltatore in ordine alle anomalie progettuali riscontrate, evidenziava, fra le diverse cose che "nonostante lo stato di stallo dell'iter approvativi delle numerose e impattanti varianti" ... omissis ... "al fine di dare concreto seguito all'obiettivo precipuo di codesta Committente (e comunque condiviso dallo scrivente), ossia di eseguire le opere, pur pesantemente variate, minimizzando il più possibile il relativo impatto temporale, ha già avviato la realizzazione delle opere secondo le modalità di variante, così facendo inevitabilmente esponendosi non solo ad uno stato di evidente incertezza giuridica (in mancanza delle rituali perizie), ma anche a notevoli oneri finanziari derivanti dalla mancata contabilizzazione delle attività, pur eseguite nell'attesa del loro rituale recepimento nell'ambito del contratto, tramite apposito atto di sottomissione. Non può allora lo scrivente esimersi dall'evidenziare che il proprio spirito di fattiva collaborazione, di cui peraltro ha dato ampia prova sin dall'avvio del presente affidamento, non può certamente tradursi in una fonte di maggiori oneri diretti ed indiretti", sollecitava l'Amministrazione affinché "in esecuzione dell'obbligo di cooperazione gravante sulla parte committente" ... omissis "Arb. Roma, 06-07-2012" ... omissis "venga prontamente svolto l'iter finalizzato all'adozione rituale delle numerose varianti già istruite e/o in corso di istruttoria" ... omissis "con conseguente minimizzazione degli effetti critici e dannosi diretti ed indiretti sullo scrivente appaltatore" ... omissis;

dato atto che in corso d'opera l'Appaltatore ha iscritto riserve imputate alle asserite carenze del progetto esecutivo;

considerato che nel corso dei lavori l'ing. Carlo Savasta, in qualità di Direttore dei Lavori sino al 16.02.2015, come in premessa richiamato, con nota del 23.10.2014 rappresentava al Responsabile del Procedimento Arch. Luigi Robino, la necessità di predisporre "un'ultima variante di assestamento finale che oltre a risolvere e definire compiutamente aspetti di dettaglio, sia orientata ad ulteriori miglioramenti dell'opera e della sua funzionalità, che nel medesimo spirito della variante 2 riguardano, principalmente, modifiche impiantistiche e tecnologiche atte alla razionalizzazione ed al risparmio energetico ed al conseguimento del più alto punteggio ITACA possibile", per un quadro economico di variante stimato in €1.963.000,00,=;

vista la successiva relazione del 12.11.2014 del suddetto Direttore dei Lavori nella quale,

nell'evidenziare le doglianze espresse dalla Società Coopsette con nota del 19/09/2014 prot. 1542C/E1518/BAL/Foi circa riscontrate anomalie progettuali riscontrate in corso d'opera, veniva segnalato che l'Appaltatore *“lamentava come nonostante fossero stati redatti le stime economiche delle variazioni riconducibili ad anomalie progettuali per un importo lordo pari a € 5.524.627,54, oltre sicurezza pari a € 129.276,29, non si fosse dato corso alla redazione delle relative perizie di variante suppletive”* e che *“in occasione della firma degli atti contabili efferenti il quindicesimo SAL l'Appaltatore “con la sola finalità di perseguire l'esplicito intento della Committente di svolgere l'opera, nonostante le numerose ed impattanti varianti nei tempi quanto più possibile coerenti con quelli contrattuali iniziali” comunicava di aver dato comunque avvio alle lavorazioni relative che riguardavano sinteticamente: grigliati, condotte di areazione filtri fumo, scambiatori centrale comprensoriale, parapetti scale, canali filtri fumo ed aria di riscontro torre; tutte riconducibili ad anomalie progettuali ed apponeva sul registro di contabilità efferenti il 15° SAL riserve economiche “per mera cautela” motivandole quale cautela economica in mancanza delle rituali perizie che non avrebbero consentito la contabilizzazione delle attività, sopra enunciate, eseguite autonomamente in variante al progetto esecutivo di contratto”*;

atteso che nella suddetta Relazione il Direttore dei lavori esprimeva valutazione favorevole all'adozione di provvedimento di variante nel senso segnalato dall'Appaltatore, ritenendo tali lavorazioni *“necessarie ed indispensabili alla realizzazione a perfetta regola d'arte dell'opera”* e valutando altresì che *“Le opere sopra descritte (lavori) seppur non correttamente computate e/o previste dal progettista non sono, a parere dello scrivente, un danno economico diretto per l'Amministrazione in quanto rappresentano, nella massima parte, opere in più ovvero più onerose, che se fossero state correttamente stimate ed inserite nel progetto ne avrebbero comunque incrementato il costo di esecuzione.”*;

vista altresì l'ulteriore relazione del Direttore dei Lavori ing. Carlo Savasta, in data 10.12.2014, nella quale vengono richiamati i contenuti della Deliberazione n. 11 dell'Adunanza del 23 aprile 2014 dell'AVCO rif. Fasc. 567/2011 avente ad oggetto *“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CONGRESSI EUR SPA”* nelle parti di seguito, per estratto, riportate:

“riserve avanzate dall'appaltatore con riferimento al SAL n.33....omissis queste riserve sono state oggetto del primo accordo bonario...” (cfr. pag. 3 Relazione);

“una parte non secondaria delle riserve riconosciute si sarebbero dovute più propriamente includere in una perizia di variante; al riguardo si richiama la determinazione dell'Autorità n. 5 del 2007, che ha sensibilizzato le amministrazioni a evitare il ricorso allo strumento del componimento bonario “... per il riconoscimento di ulteriori e maggiori lavori che dovrebbero essere contemplati in una variante in corso d'opera”;” (cfr. pag. 4 Relazione);

“Circa il contenzioso già definito con l'accordo bonario, sono da confermare le osservazioni formulate sul fatto che alcuni dei maggiori oneri riconosciuti all'appaltatore avrebbero dovuto essere più propriamente inseriti nelle varianti; ciò in quanto detti oneri sono sostanzialmente lavorazioni aggiuntive, la cui necessità è emersa nel corso dell'esecuzione.”; (cfr. pag. 11 Relazione);

atteso che il medesimo Direttore dei Lavori, tenuto conto dei sopra richiamati orientamenti espressi dall'Autorità di Vigilanza in materia di varianti in corso d'opera e di accordo bonario, al fine evitare, secondo quanto relazionato, *“danni economici per l'Amministrazione rappresentati (nel caso di riconoscimento in sede giudiziale) da incrementi di costo dovuti ad oneri di progettazione, maggior oneri finanziari e costi indiretti determinati in particolare dal prolungamento dei tempi di esecuzione”*, chiedeva al Responsabile del Procedimento *“di essere autorizzato a inserire nella variante di cui alla nota del 23 ottobre anche il lavori riguardati le omissioni progettuali in parola*

per un importo di lavori pari a € 5.653.903,83 lordi (comprensivi di oneri per la sicurezza), con l'obiettivo di ottenere che l'appaltatore rinunci completamente alle riserve come sopra descritte riguardanti oneri indiretti" omissis, con la precisazione che "la variante proposta rientra tra quelle previste al comma 1 art. 132 del D.lgs 163/06 lettere e) " per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ...omissis";

Dato atto che:

- con nota prot. n. 540/XTS102 del 13.1.2015 il Responsabile del Procedimento Arch Maria Luisa Tabasso in riscontro alle sopra richiamate note del 23.10.2014 e del 10.12.2014, con cui veniva rappresentata la necessità di un'ultima variante di assestamento finale, ha comunicato che *"è stato acquisito l'assenso dell'Amministrazione anche in relazione ai maggiori oneri da essa derivanti"* e che *"si autorizza pertanto la S.V. (Direzione Lavori) alla redazione della "PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 3 DI ASSESTAMENTO FINALE" restando in attesa degli elaborati progettuali"... omissis "al fine di poterne compiere la necessaria istruttoria e concludere la procedura con la sua approvazione"*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.2.2015 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva nominato Direttore lavori dell'intervento l'Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della "Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione", in sostituzione dell'Ing. Carlo Savasta dimessosi dall'incarico;
- il D.L. l'Ing. Giuseppe Borgogno ha trasmesso al Responsabile del Procedimento una prima versione della documentazione di perizia suppletiva e di variante n. 3 *"per sopperire alle carenze progettuali del progetto esecutivo appaltato"*, sottoscritta digitalmente, con nota del 24.04.2015, acclarata in pari data al protocollo con il n. 9295/XTS102, tra cui, in particolare: Relazione Generale, Relazione Tecnico- Specialistica ed elaborati progettuali, demandando a successivo invio gli *"elaborati relativi alla computazione e quantificazione economica delle maggiori e diverse lavorazioni previste dalla variante in quanto in fase di attenta verifica"*, e che gli stessi sono stati sottoposti ai componenti del Gruppo di Verifica permanente per le attività di competenza;
- il D.L. ha provveduto, con nota del 18.06.2015, acclarata al protocollo con il n. 13948/XTS102, alla trasmissione integrale di tutti gli elaborati costituenti la perizia, in sostituzione di quelli precedentemente inviati, revisionati anche sulla base delle richieste di integrazioni pervenute dal Gruppo di Verifica, tra cui, in particolare: Relazione generale, Relazione Tecnico-Specialistica, Computo Metrico Estimativo di progetto, Computo Metrico Estimativo di variante, Quadro di Raffronto, Quadro Economico, Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi, Analisi Nuovi Prezzi, Tavole Grafiche, Cronoprogramma, schema Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

vista la Relazione di perizia della Direzione Lavori, a firma dell'Ing. Giuseppe Borgogno, la quale, a conferma di quanto segnalato dal precedente Direttore dei Lavori, nel rappresentare le circostanze di fatto che hanno determinato la redazione della perizia in argomento evidenzia la necessità di dar corso a variante in corso d'opera, ex art. 132, comma 1, lett. e) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. , per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;

riscontrati in particolare i contenuti della Relazione Generale allegata ai documenti di perizia, con la quale la Direzione Lavori rappresenta le circostanze di fatto che hanno determinato la redazione della perizia in esame, evidenziando, in particolare che *"considerata l'oggettiva natura dei lavori previsti dalla variante in corso d'opera, questa rientra nella fattispecie prevista all'art. 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero è ammessa "per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera*

ovvero la sua utilizzazione. L'appartenenza a tale casistica è fuori di ogni dubbio, in quanto i lavori previsti dalla variante sono finalizzati a sopperire sia ad errori sia ad omissioni in presenza dei quali non sarebbero stati rispettati importanti requisiti normativi in ordine alla sicurezza statica ed alla sicurezza ai fini della prevenzione incendi, determinando la non collaudabilità dell'opera e conseguentemente la non utilizzabilità della stessa”,

considerato che l'importo dei maggiori costi lordi afferenti le lavorazioni di perizia di che trattasi risultano quantificati, nei documenti pervenuti dalla Direzione Lavori, in complessivi € 4.225.980,96.=, pari per effetto del ribasso d'asta del 20,97% ad un maggiore importo per lavori di € 3.339.792,75, oltre ad € 105.030,96 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 3.444.823,71 oneri fiscali esclusi, come peraltro esplicitato nel prospetto inserito nella Relazione Generale di perizia di seguito sotto riportato, evidenziante altresì raffronto con perizia precedente.

	VOCI DI COSTO	IMPORTI [€]		
		Variante 2	Variante 3	Variante 3 - Variante 2
A	OPERE			
a.1	Lavori	202.277.699,95	205.617.492,70	3.339.792,75
a.2	Oneri della sicurezza	6.193.817,19	6.298.848,15	105.030,96
	Totale OPERE	208.471.517,14	211.916.340,85	3.444.823,71
B	LAVORI IN ECONOMIA			
b.1	Liste delle economie	352.551,62	352.551,62	0,00
	Totale LAVORI IN ECONOMIA	352.551,62	352.551,62	0,00
A+ B	Totale OPERE E LAVORI IN ECONOMIA	208.824.068,76	212.268.892,47	3.444.823,71

Atteso che talune lavorazioni e forniture di materiali previsti nella variante siano state, come evidenziato nella Relazione Generale di perizia, oggetto di avvio di esecuzione anticipata preliminarmente all'approvazione della perizia di variante, “*al fine di non interrompere i lavori, minimizzando i danni dovuti ad errori ed omissioni progettuali. In tal modo i maggiori tempi necessari per la realizzazione dell'intera opera vengono contenuti in quelli strettamente necessari per l'esecuzione dei maggiori e/o diversi lavori, tenuto conto anche delle interferenze con le altre lavorazioni e dei rallentamenti ad esse cagionati*”;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 14868/XTS102 del 30.06.2015 il Responsabile del Procedimento ha richiesto, ex art. 192 del D.P.R. 554/1999 (ora art. 219 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), alla Commissione di Collaudo parere in ordine alla perizia in itinere, “*finalizzata alla risoluzione di criticità di progetto che si presumono riconducibili – nelle more dei necessari accertamenti e dei conseguenti riscontri – alla fattispecie dell'errore progettuale*”, anche con riferimento “*all'opportunità di ricondurre le opere eventualmente già realizzate per opportunità o necessità di coordinamento con altre lavorazioni contrattuali al contesto di una perizia di variante, ovvero a quello della fase di*

collaudo, quando saranno comunque trattate le riserve apposte dall'appaltatore, anche per effetto di quanto – si ipotizza – sia stato eseguito per porre rimedio agli errori di progetto” ... omissis ...;

- in data 30.07.2015 il Presidente della Commissione di Collaudo, a nome della Commissione medesima, ha trasmesso parere, acclarato al prot. n. 18600/XST002 del 06.08.2015, in ordine a quanto richiesto dal R.d.P., evidenziando che *“la questione di lavori eseguiti o in corso di esecuzione, per rispondere a carenze progettuali, pare da inquadrarsi, sotto il profilo tecnico, sulla base di due presupposti fondamentali:*

1. Deve trattarsi di carenze progettuali che non emergano con chiarezza dagli elaborati di gara: in questo caso, intti, l'Appaltatore avrebbe dovuto darne immediata segnalazione in sede di assunzione del lavoro, eliminando quindi all'origine la tematica delle varianti;

2. Escluso il caso precedente, e ponendoci quindi nella fase realizzativa dell'opera, la segnalazione dei problemi richiedenti varianti, da parte dell'Appaltatore, deve essere tempestiva ed immediata, in relazione alla “scoperta” dei relativi problemi.

Qualora si riscontrino positivamente i due casi precedenti, la strada della “Variante” pare non escludersi, soprattutto nel caso in cui la D.L. – avvisata tempestivamente del problema – non abbia potuto, per motivazioni oggettive ed esterne, dare corso alla procedura di Variante , nei tempi canonici.”

... omissis ...

Dato altresì atto che:

- con nota prot. n. 15767/XTS102 del 09.07.2015 il Responsabile del Procedimento, ha, tra le altre cose, richiesto al Settore Avvocatura *“di esprimere un parere relativamente “all'opportunità di ricondurre le opere eventualmente già realizzate per opportunità o necessità di coordinamento con altre lavorazioni contrattuali al contesto di una perizia di variante (in snatoria o in assestamento), ovvero a quello dell'accordo bonario, o a quello in fase finale di contabilità e collaudo, quando saranno comunque trattate le riserve apposta dall'appaltatore, anche per effetto di quanto – si ipotizza – sia stato eseguito per porre rimedio agli errori di progetto” omissis ...;*

Visto il parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 8496/A13040 15.7.2015 ed il richiamo dalla stessa operato, tra le altre, alla Determinazione n. 5 del 30.5.2007 dell'Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, tra le diverse cose, ha osservato che *“il riconoscimento da parte del Responsabile del Procedimento della fondatezza di richieste dell'Appaltatore legate a presunte carenze del progetto ... comporti la necessità di richiedere alle competenti figure istituzionali la redazione di una perizia di variante essendo questa – e non l'accordo bonario – lo strumento normativo previsto in tale eventualità (art. 132, comma 1, lett. e) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.”;*

Vista più nel dettaglio la Determinazione n. 5 del 30.05.2007 dell'AVCP (ora ANAC) nella quale l'Autorità medesima, in ordine all'istituto dell'accordo bonario, rileva, tra le diverse cose, quanto di seguito testualmente riportato:

- *“si osserva come il riconoscimento, da parte del Responsabile del Procedimento, della fondatezza di richieste legate a presunte carenze del progetto, sia per effetto di circostanze imprevedibili che per errori o omissioni nella redazione dello stesso, comporti la necessità di richiedere alle competenti figure istituzionali (progettista e direttore dei lavori) la redazione di una perizia di variante, essendo questa – e non l'accordo bonario - lo strumento normativo previsto in tale eventualità (art. 132 del D.lgs. 163/2006)”;*

- *“In definitiva dalle informazioni acquisite emerge chiaramente un uso improprio del procedimento, che dovrebbe essere finalizzato a risolvere eccezionali situazioni di criticità, per le quali il rinvio della trattazione delle riserve potrebbe determinare seri problemi per il prosieguo*

dei lavori, stante la rilevante incidenza economica dei maggiori oneri per l'impresa. Invece, il procedimento:

- *omissis*
- *viene spesso utilizzato per il riconoscimento di ulteriori e maggiori lavori, che dovrebbero essere contemplati in una variante in corso d'opera;*

- *omissis*

- “Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità richiama l’attenzione dei responsabili dei procedimenti di:

- *omissis*

• procedere, quando le riserve attengano a circostanze imprevedibili o ad errori o omissioni nella redazione del progetto, che impongono la modifica o integrazione dello stesso, a richiedere alle competenti figure istituzionali (progettista e direttore dei lavori) la redazione di una perizia di variante, essendo questa – e non l'accordo bonario - lo strumento normativo previsto in tali circostanze (art. 132 del D.lgs. 163/2006);

- *omissis*

- Resta inteso che, ove vengano accertati profili di danno per il pubblico erario in relazione ad una distorta applicazione dell'istituto dell'accordo bonario, l’Autorità procederà a segnalare lo specifico caso alla competente Procura della Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza. viene inserito prima

omissis

Preso atto inoltre che sul tema di cui sopra con propria Deliberazione n. 11 Adunanza del 23 aprile 2014 - Rif. Fasc. 567/2011 - l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici – AVCP – (ora A.N.A.C.) ha, tra le diverse cose, evidenziato quanto testualmente di seguito riportato:

• *“In esito all’attività ispettiva, con nota della Direzione Vigilanza prot. 56513 del 19.6.2013 (con allegata relazione istruttoria) sono state rese note alla stazione appaltante” ... omissis ... “le risultanze istruttorie, che, oltre a richiamare le contestazioni già avanzate con la citata deliberazione n. 63/2006, ulteriormente evidenziavano che:*

- *... omissis ...*

• *una parte non secondaria delle riserve riconosciute si sarebbero dovute più propriamente includere in una perizia di variante; al riguardo si richiama la determinazione dell’Autorità n. 5 del 2007, che ha sensibilizzato le amministrazioni a evitare il ricorso allo strumento del componimento bonario “... per il riconoscimento di ulteriori e maggiori lavori che dovrebbero essere contemplati in una variante in corso d’opera”;*

- *... omissis ...*

circa il contenzioso già definito con accordo bonario, evidenzia che alcuni dei maggiori oneri riconosciuti all’appaltatore avrebbero dovuto essere più propriamente inseriti nelle varianti; ciò in quanto detti oneri sono sostanzialmente lavorazioni aggiuntive, la cui necessità è emersa nel corso dell’esecuzione”;

Viste altresì le Deliberazioni n. 63 del 22.6.2015 e n. 11 del 23.4.2015 dell’A.N.A.C. che, in sede di attività ispettiva di appalto all’uopo esaminato, ha evidenziato, a conferma della sopra richiamata Determinazione n. 5/2007, che i maggiori oneri riconoscibili all’Appaltatore in dipendenza di carenze progettuali devono essere inseriti nelle varianti, trattandosi sostanzialmente di lavorazioni aggiuntive la cui necessità è emersa in corso di esecuzione;

Dato atto che talune lavorazioni e forniture di materiali previsti nella variante dell’appalto di cui trattasi sono state, come evidenziato nella Relazione Generale di perizia del Direttore dei lavori, oggetto di avvio di esecuzione anticipata preliminarmente all’approvazione della perizia di variante,

“al fine di non interrompere i lavori, minimizzando i danni dovuti ad errori ed omissioni progettuali. In tal modo i maggiori tempi necessari per la realizzazione dell'intera opera vengono contenuti in quelli strettamente necessari per l'esecuzione dei maggiori e/o diversi lavori, tenuto conto anche delle interferenze con le altre lavorazioni e dei rallentamenti ad esse cagionati”;

Vista la nota prot. n. 696C/E1518/ DRA/Foi del 19.05.2015 con la quale l'Appaltatore evidenziava, tra il resto, quanto di seguito riportato: *“Dall'esame del prospetto analitico allegato, codesta Committente potrà agevolmente evincere come gran parte delle varianti condivise con codesta DLL siano state già eseguite dalla scrivente ATI, che, a detto fine, ha sostenuto tutti i relativi costi esponendosi finanziariamente fino alla compromissione dell'equilibrio economico della commessa. L'esecuzione delle varianti da parte della scrivente – pur in assenza della relativa formalizzazione – ha fin'ora risposto alla logica di fornire (ulteriore) concreta prova dello spirito di fattiva cooperazione con la quale ha inteso eseguire la presente commessa, nell'obiettivo, ritenuto primario e da sempre condiviso, di realizzare l'opera nel miglior modo possibile e di contenerne nel contempo i tempi, pur esponendosi ai rischi propri dell'esecuzione “a sbalzo”. E' evidente infatti che ove la scrivente si fosse dovuta attenere ad una gestione prettamente formale dell'appalto, avrebbe ulteriormente compromesso i tempi realizzativi della presente commessa, rispetto a quanto già pregiudicato dalle stesse varianti.” ... omissis ... “l'allungamento esporrà inevitabilmente la scrivente a maggiori oneri dei quali dovrà essere interamente ristorata” ... omissis ...;*

Preso atto che al riguardo di lavorazioni che risultino eseguite dall'Appaltatore in pendenza di formale approvazione della Stazione Appaltante di variante in corso d'opera l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici – AVCP – (ora ANAC) con Deliberazione n. 73 Adunanza del 1 dicembre 2010, tra le diverse cose, ha rilevato:

“Ciò appare in contrasto, come già più volte indicato dal Consiglio dell'Autorità (Determinazione n. 16/2000 del 5 aprile 2000 - Deliberazione n. 35 del 23/05/2006), con l'art. 25 della L.109/94, il quale non prevede l'approvazione di perizie di variante in sanatoria, ancorché nell'interesse della Amministrazione e da questa disposte. La giurisprudenza sull'argomento, pur confermando l'impossibilità per l'appaltatore di apportare variazioni al progetto, appare orientata verso un accoglimento della possibilità da parte dell'Amministrazione di disporre variazioni in corso d'opera in pendenza dell'approvazione della perizia di variante (Cassazione civile, Sez. I - 2 luglio 1998 n. 6470) in quanto, le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. "perizia di variante" successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere "sanate" quanto al profilo dell'irregolarità derivante dalla mancanza dell'ordine scritto. Ciò, quindi, non esclude, nell'esclusivo e superiore interesse della P.A., che ragioni di opportunità e speditezza giustifichino l'approvazione di perizie in sanatoria. Tale possibilità, a parere di questo Ufficio, deve però rimanere circoscritta a casi che, sia per il rilievo economico delle variazioni apportate che per il rilievo tecnico – funzionale delle stesse non incidano pesantemente nel vincolo contrattuale con l'impresa. A sostegno di ciò appare evidente come i limiti posti dall'art. 25 della legge 109/94, ora ripetuti nell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, possano costituire valido argine di salvaguardia di tale sinallagma contrattuale. Nel caso di specie la minimale variazione economica apportata dalla perizia di variante (+0,41%) nonché le minimali variazioni eseguite in pendenza di approvazione della perizia stessa, quali esecuzione di massetti di sottofondo, forniture di lastre di travertino, di grès porcellanato, piastrelle di monocottura e lastre di controsoffitto appaiono confortare le decisioni della Stazione appaltante, in quanto rientranti, alcune di queste, forse anche tra quelle modificazioni di dettaglio poste nella disponibilità del direttore dei lavori.”;

Considerato che, nel caso di specie, la variazione economica apportata dalle maggiori e/o diverse lavorazioni di cui alla perizia di variante n. 3, da eseguirsi onde sopperire sia ad errori sia ad omissioni progettuali, la cui mancata esecuzione comporterebbe, secondo quanto relazionato dal Direttore dei Lavori: non *“conformità dell’eseguito rispetto il progetto di prevenzione incendi e conseguentemente il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, l’impossibilità di richiedere il certificato di agibilità e quindi la non utilizzabilità dell’opera”*, ed inoltre *“assenza dei requisiti di sicurezza statica delle vetrate V5 (torre) e V7 (Centro Servizi)”*, ed ancora *“prematura perdita di funzionalità dell’opera”*, risulta pari all’1,65% ca dell’importo contrattuale d’appalto;

Dato atto che il sopra citato provvedimento AVCP (Deliberazione n. 73 Adunanza del 1 dicembre 2010), richiama altresì il principio di *“leale collaborazione”*, così affermando: *“Si ritiene che, come stabilito dall’art. 1 della legge-quadro, compito primario di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione di un contratto di lavori pubblici sia quello di cooperare con leale collaborazione, secondo criteri di efficienza ed efficacia, per il raggiungimento dell’obiettivo primario dato dalla concreta conclusione dell’oggetto contrattuale, il quale, non va dimenticato, costituisce sempre opera o lavoro soddisfacente un superiore interesse collettivo, ed ogni ritardo nella sua conclusione costituisce, di per sé, ove non espressamente e correttamente giustificato, un danno per il bene comune”* ... omissis...

Vista altresì la Deliberazione n. 103 Adunanza del 5 dicembre 2012 Rif. Fascicolo 3191/2011 (fascicolo collegato GE 1691/09) dell’AVCP (ora ANAC) nella quale viene evidenziato che *“l’appaltatore, che non è un nudus minister, ha l’obbligo, ove ne riconosca l’esigenza nel corso dei lavori, di porre in atto tutte le attività ed i mezzi necessari per salvaguardare l’opera e concluderla a regola d’arte; evenienza riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione (Cass., 22 febbraio 2000, n. 1965) che in merito si esprime “L’appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l’obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto è tenuto ad eseguire l’opera secondo le regole dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente”*;

Dato atto altresì che:

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: *“Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell’incarico di responsabile del settore SC A1405A “Logistica, edilizia e sistemi informativi”, articolazione della direzione A14000 “Sanita”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO”*, a far data dal 3 agosto 2015, è stato individuato nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;
- con D.G.R. n. 44-1923 del 27 luglio 2015 è stato conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di *“responsabile ad interim - responsabile del procedimento - della struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”*, con decorrenza 3 agosto 2015.

Dato atto che nel corso dell’anno 2014 si è instaurata causa civile, tra l’A.T.I. Fuksas e Associati e la Regione Piemonte avente ad oggetto, tra le altre cose, altresì la richiesta di accertamento delle carenze progettuali oggetto della perizia di variante in argomento e di quantificazione dei danni conseguentemente patiti dalla Stazione Appaltante;

Atteso che in relazione al suddetto contenzioso in data 9.9.2015 l’Avvocatura Regionale ha trasmesso al Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura Temporanea per la gestione del Progetto Palazzo Uffici - fase di realizzazione - il verbale di udienza del 9.9.2015 e la bozza di transazione redatta a margine, nel quale viene data evidenza dell’accordo transattivo con cui le

parti, tenuto conto dei rischi di causa e dei motivi legati alla rilevanza pubblica del complessivo progetto quanto all'immagine tanto dell'Ente Pubblico quanto del Professionista, hanno integralmente rinunciato alle rispettive pretese vantate;

Dato atto che fra il resto riportato nel verbale la Regione ha in particolare rinunciato alle pretese oggetto delle domande riconvenzionali che avevano ad oggetto, tra le altre cose, anche i danni patiti per effetto dell'errore progettuale di Fuksas e Associati;

Dato atto altresì che nel suddetto Verbale si legge che le parti concordano che la supervisione artistica della parte residuale del *leasing in costruendo* venga affidata al Professionista senza alcun compenso professionale e riconoscimenti di eventuali spese;

Rilevato che, secondo quanto già precisato dall'Avvocatura Regionale nella comunicazione via mail del 9.9.2015 al Responsabile del Procedimento *del leasing in costruendo* con invio del Verbale di udienza, la transazione raggiunta tra le parti, al vaglio della Giunta Regionale per la sua approvazione con provvedimento deliberativo, "...non incide sull'iter di approvazione della variante" da parte della Stazione Appaltante, per errore progettuale così come sostenuto dalla Regione in sede di causa civile da formalizzarsi con provvedimento dirigenziale;

Atteso che, così come emerge dalle consultazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento presso l'Avvocatura Regionale successivamente all'udienza del 9.9.2015, sono stati verificati i possibili riflessi sulla sorte dell'esecuzione della transazione raggiunta tra le parti in udienza, che verrà sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale, delle decisioni adottabili dalla Stazione Appaltante in merito alle opere in variante dell'appalto di che trattasi in dipendenza di errori e/o anomalie del progetto;

visto il Verbale di Validazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/1999 e s.m.i, ora artt. 52 e 53 del DPR 207/2010 e s.m.i., per le finalità di cui all'Art. 55 del DPR 207/2010 e s.m.i. ed all'Art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prot. n. 21116/XST002 del 15.09.2015, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, ha ritenuto validabile ed approvabile il progetto di perizia delle opere in questione;

dato atto altresì che, secondo quanto si evince dall'atto di validazione, il Responsabile del Procedimento, nel condividere integralmente le valutazioni espresse dalla Direzione Lavori in merito alle cause a fondamento delle opere di variante di cui trattasi, ha ritenuto, secondo quanto relazionato a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti ai sensi dell'Art. 161 comma 7 del d.p.r. n. 207/2010, che le lavorazioni di perizia di cui trattasi, eseguite in pendenza di formale approvazione della Stazione Appaltante, risultino approvabili in quanto riconducibili ad errori ed omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132, comma 1 lett. e) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. in combinato disposto con il successivo comma 6;

visto al riguardo l'art.132 del D.Lgs. n. 163/2005 e s.m.i. che:

- al comma 1 lett. e) identifica tra i motivi a fronte dei quali possono essere ammesse varianti in corso d'opera, "*il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione*";
- al comma 6. definisce che: "*Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.*";

Dato atto altresì che, secondo quanto si evince dall'atto di validazione, il Responsabile del Procedimento, ribadito che:

1) la realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali è strategica per l'Amministrazione, sia per la rilevanza dell'intervento, anche in termini economici e finanziari, sia per il ruolo che tale struttura riveste nell'ambito delle strategie per l'innovazione della Pubblica Amministrazione, al fine della più ampia tutela dell'interesse pubblico della quale questa è custode ed interprete, nel rispetto di requisiti di qualità, efficacia ed efficienza di processi e sistemi, anche edilizi, ed in conformità ad un quadro esigenziale proprio di un contesto che possa rappresentare un esempio di buona pratica e di compatibilità ad aspetti che si estendono alla città, al territorio, all'ambiente e – certamente – a scenari futuri di sostenibilità.

2) il successo della realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali dipenderà – oltre che dalla qualità dell'esecuzione – anche dalla tempestività del compimento dell'opera, poiché:

a) l'entità degli oneri di prelocazione, ai sensi dell'Art. 1 del contratto di locazione finanziaria (leasing) del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte citato in premessa, si determina *“dalla data del Pagamento in Fase di Costruzione fino al termine del semestre solare in corso al momento di tale pagamento. Per i semestri successivi, il tasso di interesse (... omissis ...) si applicherà per l'intero semestre fino alla fine dell'intero semestre solare in cui cade la Data di Inizio della Locazione Finanziaria”*, da intendersi, ai sensi del medesimo articolo, come *“la data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o la data di Presa in Consegna Anticipata”*, ed aumenta quindi con la durata del cantiere.

b) la fruibilità dell'opera dovrà essere garantita nel momento in cui cominceranno a cessare i contratti di locazione delle attuali sedi regionali, in modo che il personale regionale interessato possa proseguire la propria attività lavorativa nella nuova sede unica, senza che si verifichino disservizi o discontinuità, e che non sopraggiunga la necessità di provvedere all'eventuale estensione dei contratti di locazione in essere ed al conseguente pagamento dei canoni di locazione delle sedi da liberare in un periodo durante al quale continuerebbero a maturare gli oneri di prelocazione, fino – al limite – a condizioni che potrebbero compromettere la sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento.

3) la complessità delle opere e delle lavorazioni per la realizzazione della nuova sede unica della Regione Piemonte, che si aggiunge a quella della logistica e della sicurezza dell'esecuzione degli interventi, è tale da non rendere sempre tecnicamente possibile od opportuna – in fase di esecuzione - la netta distinzione dei sistemi tecnologici ed ambientali in specifici ambiti di intervento suscettibili di percorsi realizzativi esclusivi e dedicati.

Le opere e le lavorazioni descritte negli elaborati della perizia di variante e suppletiva appartengono a sistemi aventi tale caratteristica e quindi – a monte – anche quella dell'indifferibilità rispetto alla realizzazione di altri sistemi tecnologici od ambientali con i quali risultano integrate, complementari o non puntualmente scorporabili.

e considerato che si rende necessario concludere il percorso per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento, quale tappa finale di un'istruttoria con fasi ed adempimenti condivisi e partecipati dall'Amministrazione, dall'Esecutore e dal Gruppo di Verifica, ha ritenuto che:

- nel caso in argomento la perizia di variante sia, fra quelle possibili, la fattispecie più idonea alla tutela dell'interesse dell'Amministrazione e alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto di appalto in essere, così come condiviso fra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'Amministrazione regionale in occasione dell'incontro del 1 settembre 2015 presso gli uffici della Giunta Regionale;
- le opere e le lavorazioni descritte negli elaborati della Perizia di variante e suppletiva n. 3 risultano risolutive in relazione ad errori progettuali, intesi come carenze, omissioni o previsioni non realizzabili in relazione a quello che era il contesto di riferimento, anche normativo, al momento

della redazione del progetto esecutivo, ovvero la più opportuna modalità per riscontrare, anche nel medio periodo, le esigenze determinate dall'Amministrazione per la fattibilità stessa dell'intervento.

ritenuto, pertanto per le motivazioni di cui sopra, per le motivazioni sopra esposte e richiamate, di approvare la perizia suppletiva e di variante, agli atti dell'Amministrazione, degli interventi innanzi specificati, con contestuale approvazione del quadro economico d'appalto rideterminato a fronte della maggiore spesa di perizia n. 3 pari ad €3.339.792,75.= per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre € 105.030,96.= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 3.444.823,71.= o.f.e., oltre IVA, come segue:

A	NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE - totale lordo OPERE PROGETTO ESECUTIVO base gara	€261.981.177,41
----------	--	------------------------

QUADRO ECONOMICO NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE – 3^ PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIANTE		
---	--	--

	Opere (importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 20,97%)		€205.617.492,70
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€6.298.848,15
TOTALE OPERE (importo contrattuale rideterminato)			€211.916.340,85
Lavori in economia			€ 352.551,62
TOTALE OPERE (importo contrattuale rideterminato)			Tot A o.f.e. €212.268.892,47
	I.V.A. su totale importo contrattuale rideterminato	22%	€46.699.156,34
TOTALE importo contrattuale rideterminato o.f.c.			Tot A o.f.c. €258.968.048,81

B SOMME A DISPOSIZIONE			
-------------------------------	--	--	--

	Spese tecniche per progetti e coord. Sicurezza in fase di progettazione	ex b.2.1	€15.904.817,70
	IVA 20% + C.P.		€3.562.679,16
Totale spese progettazione o.f.p.c.			€19.467.496,86
	Spese tecniche D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese commiss. gara CSE, o.f.c.	ex b.2.3	€6.757.367,05
	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, monitoraggi, imprevisi, compensazione ex art. 133, c. 4 e seg. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o.f.c.	ex b.1 + b.3.	€713.732,11
	Allacciamenti ai pubblici servizi o.f.c.		€2.000.000,00

	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche,—collaudi, commissioning e altri ex eventuali collaudi specialistici, o.f.c.	b.3.7 + b.3.8		€100.000,00
	Accantonamento art. 92 (ora 93 c. 7 ter) D.Lgs 163/2006 s.m.i.	ex b.4.1		€2.619.811,77
	Fondo contenzioso ex art. 12 DPR 554/99 (art. 12 DRP 207/10) o.f.c.	ex b.4.2	3% su Tot A ofe	€6.264.722,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE rideterminato al netto spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione		Tot. B	€ 18.455.632,99
	TOTALE Q.E. 3° PERIZIA al netto spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione		Tot A o.f.c. + Tot. B	€277.423.681,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE rideterminato 2^ PERIZIA comprese spese progettazione e coord Sicurezza in fase di progettazione		C	€37.923.129,85
	TOTALE Q.E. 3° PERIZIA comprese spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione		Tot A o.f.c. + Tot. C	€296.891.178,66

dato atto, contestualmente, che le suddette Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, di "B" del Quadro Economico, ammontanti a complessivi € 18.455.632,99.=, come rideterminate con provvedimento sopra richiamato n. 164 del 28.11.201:

- al netto delle spese di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione al cui finanziamento si è a suo tempo interamente provveduto con separati precedenti atti,
 - al netto delle spese tecniche, previste in progetto, per supervisione artistica, in ordine alle quali la Stazione Appaltante non ha mai proceduto all'adozione di provvedimenti né correlati impegni contrattuali in merito all'affidamento, svolgimento e remunerazione di tali attività in fase esecutiva,
 - al netto di parte delle spese tecniche previste in progetto per D.L. a fronte dell'affidamento delle prestazioni di Direzione Lavori a funzionari regionali di cui a Determinazioni Dirigenziali n. 569 del 21.7.2011 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e n. 34 del 19.2.2015 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale,
- risultano finanziate con i fondi impegnati e/o prenotati come dettagliatamente rappresentato nella medesima suddetta Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 fatta eccezione per la quota di € 6.886.955,59.= che verrà finanziata con i fondi che saranno assegnati sul capitolo 203450 dell'esercizio finanziario 2015, in sede di assestamento di bilancio in corso;
- considerato che ai sensi dell'art. 9 del sopra richiamato Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'ATI dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente",

composta da Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. (capogruppo) - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A. e la Regione Piemonte, in qualità di “utilizzatore”, la Regione Piemonte è autorizzata “a concordare con il Soggetto Realizzatore aumenti dell’importo dei lavori, conseguenti all’adozione di varianti in corso d’opera nelle ipotesi di cui all’art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero altri aumenti dell’importo dei lavori a qualunque titolo, a condizione che siano comunque inerenti l’Opera.” omissis “Qualunque aumento dell’importo dei lavori si intende fin d’ora espressamente approvato dalla Concedente, fino ad un ammontare massimo pari al 20% dell’importo dei lavori indicato al precedente articolo 8.”;

dato atto che, in forza del sopra richiamato art. 9 del contratto di leasing, l’ammontare della maggiore spesa di €3.444.823,71.=, o.f.e. derivante dalla perizia suppletiva e di variante n. 3 che si approva con il presente provvedimento, rideterminando, come sopra esplicitato, l’importo contrattuale dell’appalto, comporterà, conseguentemente, variazione in aumento del canone di leasing;

visto l’art. 37 della legge n. 114 del 2014 che dispone che, per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, le varianti di cui alle lettere b), c) e d), dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, siano trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

rilevato, per quanto in premessa complessivamente esposto e richiamato, che la perizia suppletiva e di variante che si approva con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. e) e comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta rientrare tra la casistica di cui alla suddetta normativa (art. 37 L. n. 114/2014);

dato atto che, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all’Osservatorio dei Contratti pubblici e al progettista;

dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” “affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti:

- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni.
- il D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e successive modificazioni.

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni.
- l'art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114

visti altresì:

- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008, n. 23;
- la L.R. 7/2001 s.m.i.;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001;
- visto il D.lgs n. 118 /2011;
- vista la L.R. 14.5.2015 n. 9 “*Legge finanziaria per l’anno 2015*”;
- vista la L.R 15.5.2015 n. 10 “*Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017*”;
- vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25.6.2015;
- vista la D.G.R., n. 8- 1554 del 15.6.2015;

determina

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate:

1. di approvare, relativamente all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), ai sensi dell'art. dell'art. 132 comma 1 lett. e) e comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato nei documenti pervenuti dalla Direzione Lavori, in complessivi lordi € 4.225.980,96.=, pari per effetto del ribasso d'asta del 20,97% ad €3.339.792,75.= per lavori, oltre €105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €3.444.823,71 oneri fiscali esclusi, afferenti:

A) *Interrati Torre e Parcheggi – Grigliati pedonali e carrabili*

B) *Torre, Interrati Torre e Parcheggi – Parapetti scale*

C) *Torre – Facciata continua V5*

D) *Centro Servizi – Facciata continua V7*

E) *Torre – Condotti ventilazione filtri a prova di fumo*

F) *Torre – Canali estrazione fumi e aria di riscontro*

G) *Scambiatori centrale comprensoriale*

H) *- Logiche di gestione centrale comprensoriale*

come dettagliatamente in premessa rappresentato;

2. di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per preventiva accettazione, con riserva, dall'Appaltatore, che verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.lgs n. 16/2006 s.m.i. con il quale l'A.T.I. Appaltatrice COOPSETTE Società Cooperativa - Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto (RE) - con C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop, (P. IVA 00125650358 - cod. beneficiario n. 249678) ha assunto l'obbligo di eseguire i lavori di perizia alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al contratto di appalto 30 maggio 2011 sottoscritto alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti

n. 14427, registrato in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, e successivi Atti di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012 e rep. n. 00397 del 31.12.2014, nonché ai nuovi prezzi di cui al Verbale Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto con riserva dall'Appaltatore, allegato al sopra richiamato schema di atto di sottomissione, per il maggior importo complessivo di €4.225.980,96 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari a netti € 3.339.792,75.=, oltre € 105.030,96.= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi €3.444.823,71.= o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in €205.617.492,70.=, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre €6.298.848,15.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €352.551,62.= per lavori in economia e così per complessivi € 212.268.892,47.= oltre IVA;

3. di approvare il nuovo quadro economico d'appalto, rideterminato a fronte della maggiore spesa di perizia n. 3 pari ad €3.339.792,75.= per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre €105.030,96.= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi €3.444.823,71.= o.f.e., oltre IVA:

- al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione già destinate, nel corso dei lavori alle finalità previste in fase progettuale, in forza del conferimento con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino repertorio n. 21963 Atti n. 14426 del 30.5.2011 di "Mandato con Rappresentanza" da parte dell'ATI Finanziatrice del leasing alla Regione Piemonte, per la stipula non solo del contratto di appalto con l'A.T.I Realizzatrice dell'opera ma, fra le diverse cose, altresì per la stipulazione (cfr. art. 1) dei "contratti necessari e/o strumentali come individuati nell'art. 7 lett. (d) del Contratto di Locazione Finanziaria" (cfr. art. 7.d.2: "i contratti necessari al completamento dell'Opera quali - a titolo meramente esemplificativo - quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc."), tra cui, in particolare, gli stanziamenti afferenti gli affidamenti esplicitati in premessa;

- al lordo delle Spese tecniche per Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, ex art. 16 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il cui finanziamento è a suo tempo stato interamente disposto con separati precedenti atti;

- al netto delle spese tecniche, previste in progetto, per supervisione artistica, in ordine alle quali la Stazione Appaltante non ha mai proceduto all'adozione di provvedimenti né correlati impegni contrattuali in merito all'affidamento, svolgimento e remunerazione di tali attività in fase esecutiva;

- al netto di parte delle spese tecniche previste in progetto per D.L. a fronte dell'affidamento delle prestazioni di Direzione Lavori a funzionari regionali di cui a Determinazioni Dirigenziali n. 569 del 21.7.2011 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e n. 34 del 19.2.2015 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

come di seguito riportato:

A	NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE - totale lordo OPERE PROGETTO ESECUTIVO base gara o.f.e.	€261.981.177,41
----------	---	------------------------

QUADRO ECONOMICO NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE – 3^ PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIANTE		
	Opere (importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 20,97%)	€205.617.492,70
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€6.298.848,15
TOTALE	OPERE (importo contrattuale rideterminato)	€211.916.340,85
	Lavori in economia	€ 352.551,62

TOTALE OPERE (importo contrattuale rideterminato) o.f.e.		Tot A o.f.e.	€212.268.892,47
I.V.A. su totale importo contrattuale rideterminato		22%	€46.699.156,34
TOTALE importo contrattuale rideterminato o.f.c.		Tot A o.f.c.	€258.968.048,81

B SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche per progetti e coord. Sicurezza in fase di progettazione	ex b.2.1		€15.904.817,70
IVA 20% + C.P.			€3.562.679,16
Totale spese progettazione o.f.p.c.			€19.467.496,86
Spese tecniche D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese commiss. gara CSE, o.f.c.	ex b.2.3		€6.757.367,05
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, monitoraggi, imprevisti, compensazione ex art. 133, c. 4 e seg. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o.f.c.	ex b.1 + b.3.		€713.732,11
Allacciamenti ai pubblici servizi o.f.c.			€2.000.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche,—collaudi, commissioning e altri eventuali collaudi specialistici, o.f.c.	ex b.3.7 + b.3.8		€100.000,00
Accantonamento art. 92 (ora 93 c. 7 ter) D.Lgs 163/2006 s.m.i.	ex b.4.1		€2.619.811,77
Fondo contenzioso ex art. 12 DPR 554/99 (art. 12 DRP 207/10) o.f.c.	ex b.4.2	3% su Tot A ofe	€6.264.722,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE rideterminato al netto spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione		Tot. B	€ 18.455.632,99
TOTALE Q.E. 3° PERIZIA al netto spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione		Tot A o.f.c. + Tot. B	€277.423.681,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 3^ PERIZIA comprese spese progettazione e coord Sicurezza in fase di progettazione		C	€37.923.129,85
TOTALE Q.E. 3° PERIZIA comprese spese progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione		Tot A o.f.c. + Tot. C	€ 296.891.178,66

4. di dare atto, contestualmente, che le suddette Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, di cui a “Tot B” del Quadro Economico, ammontanti a complessivi € 18.455.632,99.=, come rideterminate con provvedimento sopra richiamato n. 164 del 28.11.2014:

- al netto delle spese di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione al cui finanziamento si è a suo tempo interamente provveduto con separati precedenti atti,
 - al netto delle spese tecniche, previste in progetto, per supervisione artistica, in ordine alle quali la Stazione Appaltante non ha mai proceduto all’adozione di provvedimenti né correlati impegni contrattuali in merito all’affidamento, svolgimento e remunerazione di tali attività in fase esecutiva,
 - al netto di parte delle spese tecniche previste in progetto per D.L. a fronte dell’affidamento delle prestazioni di Direzione Lavori a funzionari regionali di cui a Determinazioni Dirigenziali n. 569 del 21.7.2011 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e n. 34 del 19.2.2015 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale,
- risultano finanziate con i fondi impegnati e/o prenotati come dettagliatamente rappresentato nella medesima suddetta Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 fatta eccezione per la quota di € 6.886.955,59.= cui si provvederà con i fondi che saranno assegnati sul capitolo 203450 dell’esercizio finanziario 2015, in sede di assestamento di bilancio in corso;

5. di dare altresì atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l’ATI dei soggetti finanziatori, in qualità di “concedente”, MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di “utilizzatore”, in forza dell’art. 9 del medesimo contratto di leasing, l’ammontare della maggiore spesa di € 3.444.823,71.=, o.f.e. derivante dalla perizia suppletiva e di variante n. 3 che si approva con il presente provvedimento, rideterminando, come sopra esplicitato, l’importo contrattuale dell’appalto, comporterà, conseguentemente, variazione in aumento del canone di leasing;

6. di dare atto inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Luisa TABASSO;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e al progettista;

8. il presente provvedimento verrà sottoposto alla Giunta Regionale per la relativa presa d’atto.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA
Arch. Maria Luisa TABASSO

VISTO DI CONTROLLO
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE DEL GABINETTO
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Dr. Luciano CONTERNO